



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10128 del 2022, proposto da Maria Rosaria Ciafrone, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Devizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Battistoni, Michetti Patrizio e Sori Raffaella, non costituiti in giudizio;

per la dichiarazione

di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato sulle domande di accesso ai documenti ex art. 22 L. n. 241/1990 presentate in data 3 agosto 2022 e 8 agosto 2022 e quindi per la condanna dell'Amministrazione al rilascio di copia della documentazione oggetto di diniego;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 9 settembre 2022, la ricorrente espone di essere funzionario della Corte dei conti e di essere stata chiamata in comando presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL); con l'amministrazione, con cui si sono svolte diverse interlocuzioni, è insorta una divergenza sul trattamento economico spettante alla medesima, in particolare quale l'indennità sarebbe prevista per i funzionari che prestano servizio presso la Presidenza del CNEL.

L'interessata - contestando le determinazioni assunte dal CNEL in merito al proprio trattamento economico - e al fine di assumere una completa informazione sulla posizione dell'Ente anche nei confronti di altri dipendenti, indirizzava una prima istanza di accesso ritualmente trasmessa in data 19 luglio 2022, volta a richiedere copia dei provvedimenti con i quali sono state erogate le indennità ai funzionari del CNEL dal 2018 al 2022, anche in comando, fondando la propria istanza sull'esigenza di tutelare e difendere presso ogni sede competente, giudiziaria e non, i propri diritti e interessi.

L'Amministrazione, con nota prot.1599 del 29 luglio 2022, rispondeva specificando che nell'organizzazione del personale del CNEL i percettori di indennità erano solo i soggetti incardinati nell'ufficio di Presidenza, invitando l'istante a consultare il proprio sito internet alla sezione amministrazione trasparente.

Ritenendo incompleta la risposta del CNEL, la ricorrente, con ulteriore istanza di

accesso del 3.8.2022, precisava all'amministrazione che "il link indicato dalla stessa non è esaustivo, in quanto non comprende gli altri soggetti incardinati presso l'ufficio del presidente, come appare da un altro link del sito del CNEL, dal quale risultano, tra i soggetti dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti a tempo indeterminato, anche in comando, che ricevono indennità, che non si sa a quale titolo, quali: dott. Battistoni Andrea area C, dott. Michetti Patrizio area C e Sori Raffaella area B. Pertanto, ha chiesto la copia dei provvedimenti con i quali vengono attribuite le indennità ai soggetti suddetti, in quanto non risultano neanche dal sito amministrazione trasparente".

Successivamente, la ricorrente - avendo riscontrato a fine luglio dal suo cedolino la mancata erogazione dell'indennità ambita - presentava in data 8.8.2022 una ulteriore istanza di accesso, via Pec, per acquisire copia dei provvedimenti assunti dall'amministrazione che hanno determinato la mancata erogazione della correlata indennità.

L'Amministrazione non forniva alcun riscontro rispetto alle suddette istanze del 3 agosto 2022 e dell'8 agosto 2022.

La ricorrente dunque propone il presente ricorso ex art. 116 c.p.a. per il riconoscimento del diritto all'esibizione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990.

Si è costituita l'Amministrazione intimata per resistere all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza n. 16735/2022 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati

Alla camera di consiglio del 7 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il diniego di accesso è illegittimo in quanto sussiste un interesse concreto ed attuale a conoscere la posizione e le determinazioni dell'Amministrazione in merito all'erogazione delle indennità a cui aspira la ricorrente.

Al riguardo non ha rilevanza ai fini del presente giudizio la dedotta ed eventuale

natura provvedimentale della nota prot. n. 1226 dell'01.06.2022, con cui con riferimento al "trattamento economico non inferiore a quello massimo percepito fra i dipendenti di pari inquadramento giuridico che prestano servizio presso il CNEL" si è precisato che nel suddetto trattamento non è compresa l'indennità prevista all'art. 34 comma 1 del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL; tale determinazione non fa venire meno l'interesse all'accesso, richiesto a fini difensivi posto che, appare dimostrato un nesso strumentale tra i documenti richiesti e le pretese retributive avanzate dalla ricorrente e dunque con le esigenze difensive della stessa, in linea con le indicazioni di cui all'Adunanza Plenaria n. 4/2021.

Inoltre non risultano obiezioni valide all'esercizio del diritto di accesso, corollario del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, posto che trattandosi di dati finanziari ed economici siamo di fronte ad ipotesi di riservatezza "semplice" in ordine alla quale l'interesse difensivo va di regola ritenuto prevalente (Cons. Stato 10277/2022).

Per quanto precede, il ricorso va accolto nei termini esposti, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere agli atti e provvedimenti indicati nelle istanze di accesso del 3 e 8 agosto 2022, come sopra richiamate e nei termini sottoindicati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna il CNEL- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro a consentire l'accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti, come indicati in parte motiva, nel termine di 30 (trenta giorni) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Condanna il CNEL al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO